

ALLEGATO N. 1



REGIONE LAZIO

Assessorato Urbanistica
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Area Pianificazione Paesistica e Territoriale

Piano Territoriale Paesistico Regionale
Proposte comunali di modifica dei PTP vigenti

art. 23 comma 1 L.R. 24/98

Criteria di valutazione del contributo dei Comuni

Integrazione DCR 41 del 31.07.2007
edizione novembre 2007

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE PTPR

(articoli 21, 22, e 23 LR 24/98)
(articolo 156 DLvo 42/2006)

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI DEI COMUNI

osservazioni preliminari riguardanti le “proposte di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesaggistici” pervenute ai sensi del comma 1 dell’art. 23 e del comma 1 ter dell’art. 36 quater della LR 24/98.

Premessa

Collaborazione istituzionale, preliminare all’adozione del PTPR, tra Regione e Comuni in tema di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesaggistici dei PTP vigenti ai sensi del comma 1 dell’art. 23 e del comma 1 ter dell’art. 36 quater della LR 24/98.

La legge regionale 24 del 6 luglio 1998 ha approvato i primi Piani Paesaggistici della Regione Lazio ed al contempo ha disposto che “la Regione procede all’approvazione del PTPR quale unico piano territoriale paesistico regionale” (art. 21).

Il PTPR adempie al mandato legislativo, nonostante la sua redazione si sia rivelata molto complessa e di non semplice definizione in quanto si è sviluppata verso due precise direzioni:

1) rendere omogenei ed univoci i Piani vigenti su tutto il territorio regionale evitando disparità di comportamento nell’azione amministrativa; evidenziando che allo stato attuale sono in vigore nella Regione ben 29 Piani Territoriali Paesistici (PTP) tra loro diversi per norme e cartografia creando una oggettiva difficoltà ad amministrazioni e cittadini.

2) trasferire su una cartografia omogenea e aggiornata, la Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, i Piani stessi e tutte le informazioni sul regime vincolistico.

Il Piano ha dunque ottemperato a tali obiettivi istituzionali ed ha inoltre tenuto in considerazione la consistente evoluzione della legislazione e degli indirizzi nel frattempo intervenuti a livello nazionale ed europeo, in particolare del:

- 1° Conferenza Nazionale per il Paesaggio, promossa dal Ministero per i Beni e le attività Culturali nell’ottobre 1999;
- lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo del maggio 1999;
- il Testo Unico in materia di Beni Culturali e Ambientali DLvo n 490 del dicembre 1999;
- l’Accordo Stato Regioni sull’esercizio dei poteri in materia di paesaggio dell’aprile 2001;
- la “Convenzione europea sul paesaggio” dell’ottobre 2000 ratificata con Legge 9. gennaio 2006 n. 14;

- Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, corretto ed integrato con Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 157.

Tali iniziative, insieme ad altre disposizioni attuative discendenti dalle precedenti, hanno creato i presupposti per un rinnovato interesse dell'azione regionale e nazionale sulle politiche per il paesaggio che possono prefigurare una nuova stagione di rivisitazione della pianificazione paesistica esistente e oggi in vigore.

Il Piano territoriale paesistico regionale, quindi, interessa l'intero ambito della Regione Lazio ed è un piano urbanistico-territoriale avente finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali ai sensi dell'art. 135, 143 e 156 del D.lgvo 42 del 22.01.2004, in attuazione comma 1 dell'art. 22 della Lr 24 del 6 luglio 1998 nel testo in vigore.

Finalità, modalità e termini di presentazione delle proposte comunali

La Legge Regionale 6 luglio 1998 n. 24 ha previsto e promosso la partecipazione attiva degli enti locali, in particolare dei Comuni in via straordinaria e preliminare, già nella fase di redazione e prima dell'adozione del PTPR, infatti, l'art. 23 comma 1, nello spirito della collaborazione istituzionale, prevede la possibilità di presentare, da parte dei Comuni, *"documentate e motivate proposte di proposte di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesaggistici"*.

Tale esigenza è scaturita dal fatto che i precedenti, e attualmente vigenti, PTP sono stati approvati con legge e senza l'esame e la conseguente valutazione delle osservazioni pure a suo tempo presentate da pubbliche amministrazioni, associazioni e privati. Pertanto per sopperire a tale carenza, protrattasi di fatto dall'adozione degli stessi PTP e cioè dal 1987 ad oggi, con legge si è deciso:

- **di prevedere, prima dell'adozione da parte della Giunta Regionale del PTPR, la possibilità di avvalersi del contributo collaborativo dei Comuni, art. 23 comma 1, facendo salvo ovviamente il successivo apporto da effettuare durante la ordinaria fase di pubblicità del piano (art. 23 commi 2, 3 e 4);**
- **di consentire per i contributi valutati positivamente ed inseriti nel PTPR, adottato dalla Giunta Regionale, una anticipazione attuativa approvando, previa separata deliberazione del Consiglio Regionale, modifiche ai PTP vigenti ai sensi dell'articolo 36 quater comma 1 ter della LR 24/98;**
- **di anticipare in tal modo l'efficacia delle proposte presentate dai Comuni e ritenute meritevoli di accoglimento eliminando eventuali possibili limitazioni derivanti dall'applicazione delle misure di salvaguardia fra PTP vigenti e PTPR adottato, previste dall'articolo 23 bis della LR 24/98.**

I Piani Territoriali vigenti nella Regione Lazio oggetto delle possibili modifiche ed adeguamenti sono:

Ambito generale regionale

<i>numero</i>	<i>Ambito territoriale</i>	<i>adozione</i>	<i>approvazione</i>
Ptp n. 1	Viterbo	Dgr 2266/87	Lr 24/98
Ptp n. 2	Litorale nord	Dgr 2268/87	Lr 24/98
Ptp n. 3	Laghi di Bracciano e Vico	Dgr 2270/87	Lr 24/98
Ptp n. 4	Valle del Tevere	Dgr 2271/87	Lr 24/98
Ptp n. 5	Rieti	Dgr 2272/87	Lr 24/98
Ptp n. 6	Bassa Sabina	Dgr 2273/87	Lr 24/98
Ptp n. 6/1-7/1-8/1	Monti Lucretili	Dgr 2274/87	Lr 24/98
Ptp n. 7	Monterotondo, Tivoli	Dgr 2285/87	Lr 24/98
Ptp n. 8	Subiaco, Fiuggi, Colferro	Dgr 2275/87	Lr 24/98
Ptp n. 9	Castelli romani	Dgr 2276/87	Lr 24/98
Ptp n. 10	Latina	Dgr 2277/87	Lr 24/98
Ptp n. 11	Frosinone	Dgr 2278/87	Lr 24/98
Ptp n. 12	Sora, Valle del Liri	Dgr 2279/87	Lr 24/98
Ptp n. 13	Terracina, Ceprano, Fondi	Dgr 2280/87	Lr 24/98
Ptp n. 14	Cassino, Gaeta, Ponza	Dgr 2281/87	Lr 24/98

Ambito comuni di Roma e di Fiumicino

<i>numero</i>	<i>Ambito territoriale</i>	<i>adozione</i>	<i>approvazione</i>
Ptp n. 2	Stralcio Ostia lido nord	Dgr 2267/87	Lr 24/98
Ptp n. 2	XIII e XIV Circoscr.	Dgr 2269/87	Lr 24/98
Ptp n. 15/0	Area Piccolomini	Dgr 2284/87	Dpr 213/91
Ptp n. 15/1	Marcigliana	Dgr 2282/87	Lr 24/98
Ptp n. 15/2	Insugherata	Dgr 2283/87	Dcr 755/93
Ptp n. 15/3	Cecchignola Vallerano	Dgr 9849/94	Lr 24/98
Ptp n. 15/4	Arrone Galeria	Dgr 2458/87	Lr 24/98
Ptp n. 15/5	Decima Trigatoria	Dgr 4581/87	Lr 24/98
Ptp n. 15/6	Pineto	Dgr 4582/87	Dcr 1229/95
Ptp n. 15/7	Veio Cesano	Dgr 10018/88	Lr 24/98
Ptp n. 15/8	Valle del Tevere	Dgr 5580/98	Dcr 25/2006
Ptp n. 15/9	Aniene	Dgr 9250/95	Lr 24/98
Ptp n. 15/10	Valle dei Casali	Dgr 7318/88	Lr 24/98
Ptp n. 15/11	Pendici dei Castelli	Dgr 5579/98	Dcr 74/2001

L.r. – Legge Regionale

DPR – Decreto Presidente della Repubblica

Dgr – Deliberazione Giunta Regionale

Dcr – Deliberazione Consiglio Regionale

Pertanto con Circolare n. 8893 del 29.10.1998 (allegato 1) l'Assessorato Urbanistica e Casa, inviata a tutti i Comuni del Lazio, ha precisato le modalità di presentazione dei contributi dei Comuni volti a fornire alla Regione, prima della redazione del PTPR, la situazione reale ed aggiornata del territorio in cui incidono ed operano i vincoli paesaggistici e di conseguenza gli stessi PTP vigenti ai fini di una loro eventuale modifica e necessariamente ai fini del loro inserimento nel nuovo Piano in corso di redazione.

A tale riguardo occorre rilevare che i contributi trasmessi dai Comuni hanno avuto come riferimento le classificazioni dei "livelli di tutela" (per zona) dei vigenti PTP della Regione Lazio approvati con la LR 24/98 e pertanto le istanze sono state reinterprete alla luce delle nuove classificazioni dei "Paesaggi" elaborate per il PTPR, classificazioni uniche per l'intero territorio regionale.

Con Circolari assessorili successive, n. 20144 del 18.9.02 e n. 4592/sp del 18.12.02 (allegati 2 e 3) sono state fissate ulteriori direttive in ordine all'esame delle osservazioni comunali preliminari stabilendo rispettivamente la data del 10 ottobre 2002 quale termine definitivo per la presentazione dei contributi dei Comuni prima dell'adozione del PTPR e come atto utile la deliberazione del Consiglio Comunale anche a ratifica di quanto in precedenza trasmesso.

Con Legge Regionale n. 18 del 9 dicembre 2004, di integrazione della L.R. 24/98, è stato modificato l'art 23, comma 1, demandando alla Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica il compito di fissare il termine per la presentazione delle osservazioni preliminari da parte dei Comuni, che devono effettuarlo con propria Deliberazione Consiliare.

In adempimento a tale disposizione, con DD n. B0055 del 14.1.2005, è stata indicata una prima volta la data del 31 gennaio 2005 e successivamente con DD n. B1027 del 23.03.2006 è stata stabilita la data del 15 aprile 2006 "nonché di consentire la valutazione di eventuali integrazioni e/o modifiche formulate dalle Amministrazioni che hanno già presentato le osservazioni di cui sopra".

Su tale ultima Determinazione è stata erroneamente indicata la possibilità per le Province di presentare osservazioni, al contrario detta attività risulta ammessa solo a decorrere dalla prima modifica o dal primo aggiornamento del PTPR, ai sensi dell'articolo 32 comma 2 della LR 09.12.2004 n. 18. Pertanto le osservazioni pervenute dalle Province non sono state istruite né valutate.

Dopo la data del 15 aprile 2006 fissata dalla DD n. B1027 del 23.03.2006 sono pervenute ulteriori osservazioni da parte dei Comuni, sia come integrazione delle precedenti già inviate sia come nuove proposte, dette osservazioni pervenute fuori termine sono state comunque istruite e valutate purché sostenute da Delibera di Consiglio Comunale, come prescritto dall'articolo 23 comma 1 della LR 24/98.

Infine, con l'obiettivo di non vanificare l'apporto collaborativo istituzionale dei Comuni invocato dall'articolo 23 comma 1, con DD n. B4577 del 9.11.2006 è stata stabilita la definitiva e improrogabile data del 20 novembre 2006.

Procedura di istruttoria delle proposte dei Comuni

L'ampio arco temporale trascorso dalla data della prima circolare (ottobre 1998) ad oggi e le numerose modifiche apportate alla legge regionale 24/98 (circa 100) hanno reso complesso l'iter istruttorio delle osservazioni dei Comuni in quanto si è resa necessaria una periodica revisione delle istruttorie per adeguarle alle ricorrenti modifiche della legge. Ciò è stato in ogni caso utile per meglio focalizzare e puntualizzare le richieste da parte dei Comuni e per rendere la fase preliminare all'adozione del PTPR effettivamente di collaborazione e di cooperazione fra gli enti interessati.

Va ricordato che la redazione del PTPR è stata affidata, principalmente alla struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica, ed è stata sviluppata sulla base del “Programma di lavoro per la redazione del PTPR”, approvato con DDGGRR n. 5109 del 12.10.99 e n. 5515 del 16.11.99.

Il PTPR è stato predisposto sulla base di un “Accordo di collaborazione per la redazione del PTPR” ai sensi dell’articolo 15 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sottoscritto il 9 febbraio 1999 fra Ministero dei Beni e le Attività Culturali, la Regione Lazio e Università di Roma Tre – DIPSA, il cui schema è stato approvato con DGR n. 5814 del 3. 11.1998.

La medesima redazione è stata seguita da un apposito Comitato Tecnico Scientifico (CTS), istituito con DGR n. 5586 del 23.11.1999, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, delle Soprintendenze e delle Direzioni della Regione Lazio.

Pertanto in ordine allo specifico incarico contenuto nel più generale “Programma di lavoro per la redazione del PTPR”, sopra citato, le “*proposte di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesaggistici*” presentate dai Comuni sono state dapprima istruite da un apposito Gruppo di Lavoro interno alla Direzione Regionale Urbanistica e Territorio, competente in materia di pianificazione paesistica e pianificazione comunale, che ha espresso una propria proposta di controdeduzione su apposite schede istruttorie.

Tali controdeduzioni sono state oggetto di successiva verifica e valutazione congiunta da parte dei componenti del suddetto gruppo di lavoro e i responsabili territoriali del nucleo di progettazione del PTPR, competenti in materia di pianificazione paesistica, che hanno elaborato la controdeduzione definitiva da sottoporre all’approvazione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) per la redazione del PTPR, istituito con DGR n.5586 del 23.11.1999, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e delle Soprintendenze.

Il CTS ha espresso pareri definitivi sulle osservazioni preliminari dei comuni, coadiuvato dai funzionari delle Soprintendenze competenti per zona che intervengono nel procedimento autorizzatorio connesso al vincolo paesistico, sia con i preventivi pareri endoprocedimentali (soprintendenze archeologiche) previsti dalla LR 24/98 sia con il potere sostitutivo o di annullamento dell’autorizzazione regionale previsto dal DLgvo 42/2004 art. 159, in particolare: la Direzione Generale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e la Direzione Generale per i Beni Archeologici del Ministero BAC, la Soprintendenza Regionale BAC del Lazio, le Soprintendenze per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Roma e del Lazio, le Soprintendenze Archeologiche di Roma, del Lazio, dell’Etruria Meridionale e di Ostia.

Procedura di approvazione delle proposte dei Comuni

Con Legge Regionale n. 18 del 9 dicembre 2004, l’art 23, comma 1, è stato integrato con il comma 1 bis che ha previsto, per l’esame delle “*proposte comunali di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesaggistici*”, la nomina di una apposita Commissione Tecnica presieduta dal Direttore della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica e composta dai Dirigenti delle Aree della medesima Direzione. Detta nomina è

stata effettuata con DD n. B0055 del 14.1.2005 e modificata dalle DD n. B1027 del 23.03.2006 e dalla DD n. B3356 del 3.10.2006.

Si precisa che, secondo quanto indicato nell'art. 23 della L24/98, sono state valutate esclusivamente le proposte presentate dai Comuni, come da disposizioni di legge, in quanto rappresentative dei più generali interessi della comunità locale ovvero anche proposte dei privati purchè fatte proprie dal Comune e da questi inserite nei previsti provvedimenti consiliari.

Le proposte accolte e parzialmente accolte trovano adeguata collocazione nel PTPR mediante specifiche rappresentazioni e disposizioni contenute nel parere ovvero nella normativa quando non siano già inserite nel testo della LR 24/98 in vigore.

Il progetto del PTPR viene adottato dalla Giunta Regionale secondo le procedure dell'art. 23 comma 2 e seguenti della LR 24/98 .

Successivamente all'adozione del PTPR, in base alla disposizione della LR 24/98 contenuta nell'art. 36 quater (Criteri per la redazione del primo PTPR – Disposizioni transitorie) comma 1ter, *“le proposte previste dall'articolo 23, comma 1, presentate dai Comuni valutate positivamente dalla stessa Giunta ed inserite nel PTPR adottato, sono trasmesse al Consiglio regionale che provvede, con propria deliberazione, all'adeguamento dei PTP vigenti”*.

Esame delle proposte dei Comuni e relativa rappresentazione

Le proposte non deliberate o non ratificate dai rispettivi Consigli Comunali, secondo quanto precisato nelle citate circolari assessorili, trasmesse a tutti i Comuni del Lazio, e nella LR 24/98 art. 23 comma 1, non danno luogo a procedere per quanto riguarda il loro inserimento nel PTPR adottato e saranno prese in considerazione nella fase di pubblicazione del PTPR ai sensi dell'art. 23, comma 3, LR 24/98.

Le proposte comunali oltre a riguardare le classificazioni per zona dei PTP vigenti, come contenuto nel testo attuale dell'art 23 comma 1 (dal 2004), hanno effettuato rilievi su vari aspetti attinenti la pianificazione paesaggistica, come previsto nella precedente stesura dell'art. 23 comma 1 (dal 1998); pertanto i pareri espressi, contenuti in apposite schede istruttorie per ambito comunale, hanno tenuto conto di tale diversificazione e sono stati ordinati nei presenti criteri secondo le tipologie di seguito descritte.

Tali schede contengono una sintesi della proposta comunale e il corrispondente parere, il cui esito è indicato nella scheda con richiesta: **accolta, parzialmente accolta, respinta** eventualmente accompagnato da uno stralcio planimetrico orientato (prevalentemente in scala 1:10.000); nei casi in cui l'individuazione dell'ambito della proposta non rientri nel formato A4 utilizzato, si è comunque proceduto alla localizzazione in scala adeguata (max 1:50.000) dell'intera osservazione accompagnata da ulteriori planimetrie di dettaglio per le parti accolte.

A loro volta le proposte comunali, compilate per schede, sono raggruppate in fascicoli per ambito provinciale con l'unica eccezione per il Comune di Roma la cui proposta è collazionata in un fascicolo separato.

Le localizzazioni planimetriche di tutte le proposte comunali formulate dagli stessi con riferimento territoriale, sono individuate sulle Tavole del PTPR della serie "D" composta da 42 elaborati, in scala 1:25.000, inerenti l'intera Regione Lazio, tali elaborati sono anche allegati all'atto di applicazione dell'articolo 36 quater comma 1 ter.

Nei casi in cui la richiesta pur **accolta, parzialmente accolta o respinta** non abbia un riferimento planimetrico o cartografico da parte del Comune ovvero riguardi esclusivamente la modifica della normativa dei PTP vigenti, le stesse non trovano collocazione nelle citate Tavole "D" ma sono trattate solo nelle schede dei fascicoli comunali.

Quando si tratta di argomenti riguardanti l'individuazione o la perimetrazione dei vincoli relativi ai Beni Paesaggistici ovvero contributi di carattere generale che comportano il rinvio alle disposizioni normative generali o specifiche di piano, il corrispondente parere è indicato nella scheda con: **confrontare**.

Al fine di semplificare il procedimento compilativo delle schede comunali si è deciso di richiamare nel parere espresso le motivazioni di ordine generale attraverso il riferimento ai numeri corrispondenti alle fattispecie stabilite nei presenti Criteri.

Sicché nelle singole schede comunali è indicato, per le motivazioni di ordine generale, il rinvio al corrispondente numero della fattispecie afferente l'oggetto dell'osservazione mentre le specificazioni particolari, quando necessarie a chiarire l'esito dell'esame, sono espressamente indicate nel dispositivo.

Le motivazioni dei **pareri sulle proposte dei comuni** sono raggruppate in tre tipologie principali:

- **proposte di precisazione dei perimetri di vincolo dei beni paesaggistici (punti 1 e 2);**
- **proposte di modifica delle classificazioni per zona ai fini della tutela contenute nei PTP vigenti (punti 3, 4 e 5);**
- **proposte di carattere generale (punti da 6 a 13).**

Per ogni tipologia di proposta vengono di seguito indicate, secondo una articolazione per numeri progressivi, le motivazioni a cui si rimanda per i singoli pareri sulle osservazioni comunali.

Si precisa che nei casi in cui possano verificarsi discrasie per meri errori materiali tra i pareri espressi e i presenti criteri di valutazione le definitive risoluzioni sono determinate tramite specifico parere dalla struttura regionale competente in materia paesaggistica ed inoltre che qualora la richiesta riguardi aree non comprese fra i beni paesaggistici il parere reso non assume valore prescrittivo.

- **PARERI SULLE PROPOSTE DI PRECISAZIONE DEI PERIMETRI DI VINCOLO DEI BENI PAESAGGISTICI.**

1. **Proposte riguardanti le perimetrazioni dei "beni diffusi" di cui al capo secondo della LR 24/98 – beni paesaggistici tutelati per legge dall'art. 134 lett. b) e dall'art 142 del DLgvo 42/2004 (ex art. 1 L. 431/85)**

Per quanto attiene la categoria dei beni paesaggistici elencati nell'art 142 del DLgvo 42/2004 ex art. 1 della legge 431/85 va rammentato che la Circolare ministeriale del 31.8.85, applicativa della medesima Legge, afferma che i vincoli riguardanti tali beni agiscono "ope legis" e che pertanto non richiedono nessun provvedimento amministrativo di notifica dell'interesse pubblico "ipso iure" tutelato.

Spetta, quindi, all'amministrazione regionale effettuare la ricognizione tramite la redazione del piano paesaggistico individuando quegli elementi di certezza su cui si fonda sempre il diritto.

Pertanto, in considerazione della loro "generica elencazione", al fine della certezza del diritto richiamato dalla circolare ministeriale, si è resa necessaria una precisa definizione delle caratteristiche di tali beni e la loro ricognizione ubicazionale.

Per quanto attiene la definizione dei beni paesaggistici di cui all' art. 142 DLgs 42/2004 (ex art. 1 della Legge 431/85), la Regione Lazio, sulla base dell'intesa di collaborazione con il Ministero BAC, sancita dalla DGR n. 3092 del 3.6.1997, ha approvato con la LR 24/98 (Capo II) una definizione normativa univoca ed omogenea dei territori interessati da ciascuno dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 1 della legge 431/85 - art. 142 DLgs 42/2004, superando le disomogeneità contenute nei PTP precedentemente adottati e attualmente in vigore.

Per quanto riguarda l'individuazione cartografica dei beni paesaggistici della L 431/85 va, preliminarmente, precisato il valore ricognitivo e non costitutivo della medesima in virtù della validità "ope legis" del vincolo di tali beni. La L.431/85 non ha, infatti, previsto una rappresentazione cartografica dei beni paesaggistici allegata alla legge medesima demandando tale compito ricognitivo al Piano Territoriale Paesaggistico.

Per l'individuazione cartografica dei beni paesaggistici, cosiddetti "diffusi", si è fatto riferimento agli accertamenti forniti dagli enti amministrativi competenti in materia, basati sugli elementi di conoscenza specifica e, in alcuni casi, su documenti che, secondo fonti normative diverse da quelle di tutela paesaggistica, hanno valore costitutivo per la loro definizione e validità giuridica.

Tale ricognizione risulta rappresentata ed individuata negli elaborati del PTPR denominati "tavola B - beni paesaggistici"; la base cartografica utilizzata CTR 1:10.000 non consente ulteriori dettagli in particolare con riferimento alla Cartografia catastale a cui si rinvia per i casi segnalati dalla legge.

In particolare si precisa che per :

- a) **Fasce costiere marine**

Il riferimento per la ricognizione metrica della fascia di tutela è la Carta Tecnica Regionale;

- b) **Fasce costiere lacuali**

Il riferimento per la ricognizione metrica della fascia di tutela è la Carta Tecnica Regionale. La fascia riguarda tutti i laghi che hanno un toponimo nella CTR o nella cartografia IGM nonché tutti quegli specchi d'acqua non denominati ma con un perimetro superiore a 500mt;

c) Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche

Il riferimento per la ricognizione metrica della fascia di tutela è la Carta Tecnica Regionale. E' stata approvata, con Delibere di GR n.211 del 22.2.2002, n. 861 del 28.6.2002 e n. 452 del 1.04.2005, la ricognizione cartografica, dei corsi d'acqua interessati dal vincolo paesaggistico, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, basata sugli essenziali elementi caratteristici delle acque pubbliche, così come riportati nei provvedimenti di approvazione degli elenchi, relativi a: denominazione, foce, comuni interessati, limiti di pubblicità. A tale riguardo si precisa di non aver considerato quelle certificazioni degli enti competenti in materia di acque pubbliche difformi alle suddette modalità ricognitive in quanto, tali certificazioni, basate esclusivamente sulla verifica della esatta corrispondenza tra i toponimi dei corsi d'acqua rappresentati nelle varie cartografie e le denominazioni riportate negli elenchi delle acque pubbliche, non tengono conto del fatto che negli elenchi delle acque pubbliche non sono riportati tutti i toponimi attribuiti ai singoli corsi d'acqua presenti nelle cartografie.

La suddetta ricognizione tiene conto delle due precedenti deliberazioni di Giunta Regionale riguardanti il vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua pubblica:

- DGR n. 7013 del 03-12-1985 (BURL n. 7 del 10-03-1987) con la quale è stata effettuata una prima esclusione dei corsi d'acqua irrilevanti paesaggisticamente ai sensi dell'art.1 quater della Legge 431/85 (ora comma 3 dell'art. 142 del DLgs 42/2004);
- D.G.R. 6 luglio 1999 n. 3721 con la quale è stata operata una generale esclusione dal vincolo paesistico agli affluenti, dal secondo ordine fino alle diramazioni più estreme, dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi, ai sensi dell'art. 1 quater della Legge 431/85 (ora comma 3 dell'art. 142 del DLgs 42/2004) della sola provincia di Viterbo che presentava, a differenza delle altre province laziali, particolari problemi interpretativi;

Si fa, inoltre, presente che, ai sensi dei punti 4 a) e 5 del dispositivo della suddetta Delibera di Giunta n. 211/2001 si è provveduto, sulla base delle segnalazioni dei Comuni, alla valutazione degli errori della ricognizione dei corsi d'acqua vincolati e, se motivati e documentati, alla relativa rettifica. Tali rettifiche sono state, preventivamente, notificate agli enti e strutture amministrative interessate per competenza ed in ordine ad eventuali procedimenti amministrativi e successivamente sono state oggetto di specifica Delibera di Giunta Regionale ai fini della loro efficacia giuridica. Inoltre, le suddette rettifiche sono state indicate nelle tavole B del PTPR riguardanti i Beni paesistici e ambientali:

Si evidenzia inoltre che il Codice dei beni culturali e del paesaggio all'art. 142 comma 3 esclude, dall'entrata in vigore del DLvo 157/2006, la possibilità per la Regione di apportare ulteriori esclusioni dal vincolo per irrilevanza paesaggistica dei corsi d'acqua lett. c) comma 1 art. 142.

d) Montagne sopra i 1200 mt s.l.m

Il riferimento per la ricognizione metrica è la corrispondente curva di livello della Carta Tecnica Regionale;

e) Ghiacciai e circhi glaciali

Non risultano presenti nel Lazio;

f) Parchi e Riserve naturali

La fonte per il rilievo sono le cartografie contenute nelle Leggi regionali e statali e nei provvedimenti istitutivi delle aree protette. L'elaborazione delle perimetrazioni è stata curata dalla struttura regionale competente in materia;

g) Territori coperti da foreste e da boschi

L'elaborazione cartografica è il risultato della digitalizzazione delle linee perimetrali delle aree boscate quali risultano nelle dalle fotointerpretazioni effettuate sulle foto aeree del volo "IT 2000". In ogni caso per i casi incerti vale quanto precisato nel comma 5 dell'art. 10 della LR 24/98 circa la certificazione del Comune sulla presenza di bosco;

h) Aree delle Università agrarie e di uso civico

La ricognizione non ha dato risultati completi e soddisfacenti in quanto la struttura regionale competente ha fornito dati limitati al 10% dei comuni del territorio regionale. Per tali beni paesaggistici resta fermo l'obbligo di verificare di volta in volta, secondo le procedure previste nella legislazione vigente in materia, la presenza dell'uso civico e quindi del conseguente vincolo paesistico;

i) Zone umide

Le fonti per il rilievo sono i provvedimenti comunitari, statali, o regionali in materia e relative perimetrazioni allegate;

l) Vulcani

Nel Lazio non sono presenti vulcani attivi

m) Zone di interesse archeologico

Le aree di interesse archeologico di cui all'art. 13 comma della LR 24/98 sono individuate ai sensi dell'art. 22 comma 2. La ricognizione è stata effettuata sulla base delle aree individuate dai PTP vigenti. I perimetri di tali aree sono state verificati, confermati e/o modificati ed integrati con il contributo delle soprintendenze archeologiche competenti per territorio sulla base dell'accordo di collaborazione tra Regione Lazio, Ministero per i Beni e le Attività culturali e Università degli Studi Roma Tre per la redazione del PTPR. Il contributo si è esplicitato con la proposta di beni areali, puntuali e lineari di interesse archeologico corredati da relazioni scientifiche.

Pertanto per le proposte comunali inerenti la puntuale individuazione dei beni diffusi si intendono rinviate, quindi accolte o respinte, in conformità con la ricognizione cartografica operata dal PTPR sulla base delle definizioni della LR 24/98 e del contributo fornito dagli enti competenti in materia. La ricognizione dei suddetti vincoli è contenuta nelle Tavole B – Beni paesaggistici.

Al riguardo si precisa che, ai sensi art. 142 comma 2 del DLgs 42/2004 **non sono comprese tra i beni paesaggistici tutelati per legge** quelle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
- erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2 Aprile 1968, n. 1444 come zone diverse dalle zone A e B ed erano ricomprese nei piani pluriennali di attuazione;
- nei comuni sprovvisti di tali strumenti ricadevano nei centri edificati perimetrali a norma dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. Proposte riguardanti le perimetrazioni delle "zone di notevole interesse pubblico" vincolate ai sensi dell'art. 134 lett. a), dell'art. 136 e 142 lett. m) del DLgvo 42/2004 effettuate con provvedimento dell'amministrazione competente (ex L 1497/39)

2a Precisazioni perimetro

Il trasferimento dalle planimetrie originali delle "zone di notevole interesse pubblico", allegate ai Decreti Ministeriali o alle deliberazioni di Giunta Regionale (prevalentemente cartografie catastali o IGM), alla Carta Tecnica Regionale si basa sulla verifica tra testo della declaratoria contenuta nel decreto di vincolo o Deliberazione di GR e la perimetrazione planimetrica originale. La rappresentazione grafica è il risultato di verifiche e validazioni incrociate tra Regione Lazio e Ministero dei Beni Ambientali e Culturali che nei casi controversi si è pervenuto ad interpretazioni condivise.

Pertanto tutte le osservazioni riguardanti i perimetri delle aree di notevole interesse pubblico si intendono accolte o respinte in base alla perimetrazione delle aree quale risultante nella serie delle Tavole B – Beni paesaggistici del PTPR, alle quali si rinvia per il confronto;

2b Revisione perimetro

Le richieste riguardanti la revisione del perimetro delle zone di notevole interesse pubblico sono respinte in quanto non attengono alla redazione del Piano paesistico.

• PARERI SULLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLE CLASSIFICAZIONI PER ZONA AI FINI DELLA TUTELA CONTENUTE NEI PTP VIGENTI;

Le proposte dei comuni contengono, in generale, richieste di modificazione delle classificazioni per zone ai fini della tutela ricadenti nei vincoli paesaggistici e contenute nei PTP vigenti, e riguardano:

- sia aree urbane ormai consolidate o in via di completamento;
- sia aree interessate da previsioni di strumenti urbanistici vigenti ma non attuabili in quanto in contrasto con i contenuti della LR 24/98 e gli stessi PTP vigenti;
- sia aree interessate da previsioni di strumenti urbanistici adottati o in corso di adozione;
- sia aree per le quali l'Amministrazione comunale intende adottare uno strumento urbanistico o variante.

I pareri sulle proposte dei comuni sono stati suddivisi in tre diversi gruppi:

- 3.** Proposte di modifica della classificazione per zona ai fini della tutela dei PTP vigenti riguardanti aree compromesse o con scarso valore paesistico ovvero riguardanti la realizzazione di interventi ritenuti compatibili con gli obiettivi di qualità paesistica individuati dal PTPR;
- 4.** Proposte di modifica della classificazione per zona ai fini della tutela dei PTP vigenti riguardanti aree non compromesse o con elevato valore paesistico ovvero riguardanti la realizzazione di interventi attualmente incompatibili con gli obiettivi di qualità paesistica individuati dal PTPR;
- 5.** Proposte di esclusione del vincolo paesistico dei corsi d'acqua pubblica o di trasformabilità delle fasce di tutela

Inoltre, si precisa che nel PTPR sono state inserite le specifiche indicazioni riguardanti le previsioni degli strumenti urbanistici già approvati ai sensi dell'art. 36 ter della LR24/98.

Nel caso in cui le osservazioni dei Comuni siano localizzate in adiacenza dei perimetri esterni e/o riguardino PTP diversi si prescinde dal riferimento dell'ambito del PTP e dalla

ripetizione della osservazione medesima in entrambi i PTP interessati fermo restando la validità dell'esito della stessa.

3. Proposte di modifica della classificazione per zona ai fini della tutela dei PTP riguardanti aree compromesse, con scarso valore paesistico ovvero riguardanti la realizzazione di previsioni urbanistiche ed interventi ritenuti compatibili con gli obiettivi di qualità paesistica individuati dal PTPR.

L' esito di tali istanze, che costituisce parte integrante del PTPR. può essere di due tipi:

- **Richiesta accolta** quando è riferita ad aree urbanizzate o compromesse che hanno perso il loro valore paesistico originario ovvero quando la oggettiva condizione e la bassa valenza paesistica delle stesse aree ne giustificano la riduzione del grado di tutela;
- **Richiesta parzialmente accolta** quando è riferita ad una parte della più vasta zona interessata dalla richiesta che presenta le condizioni sopra descritte ovvero quando è accolta con specifiche prescrizioni.

Gli accoglimenti effettuati si fondano fra l'altro sui principi introdotti ed evidenziati dal Codice dei beni culturali e paesaggistici, (di seguito "Codice" - DLvo 42/2004 come modificato dal DLvo 157/2006) per la formazione della pianificazione paesaggistica in particolare all'articolo 135 che, al comma 3 lettera b), impegna il piano paesaggistico "all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibile con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio di minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO e delle aree agricole".

La connessione fra la Legge Regionale 24/98 e il Codice è stata stabilita con LR 12/2006 art. 2 che ha modificato l'articolo 36 quater introducendo il comma 1 quater:

"Nelle more dell'adeguamento della presente legge al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, il primo PTPR è redatto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 156 del suddetto codice, tenendo conto anche delle nuove disposizioni sostanziali e procedurali concernenti i beni paesaggistici introdotte dal codice medesimo."

Sono, altresì, accolte o parzialmente accolte le richieste quando gli interventi e le attività proposti sono stati ritenuti compatibili con gli obiettivi di qualità paesistica individuati dal PTPR per ogni tipo di "paesaggio" ovvero riguardino aree ritenute utili alla riqualificazione e recupero delle parti di territorio già urbanizzato o aree per nuovi interventi ad esso adiacenti.

Per osservazioni accolte parzialmente si intendono quelle che, pur riferite all'intero perimetro della proposta comunale, sono accolte nei limiti esplicitati nella controdeduzione e comunque subordinate ai pareri paesistici relativi ai singoli interventi o riferiti ai piani attuativi; negli ambiti delle proposte accolte parzialmente per le quali sia stata stralciata una parte dell'area, la stessa pur rimanendo inedita concorre alla determinazione delle previsioni urbanistiche dell'intero perimetro.

In tali porzioni di territorio possono comunque essere realizzati interventi relativi al verde pubblico, di cui al DM 1444/1968, e, per i Comuni in cui la rappresentazione cartografica utilizzata nella redazione dello strumento urbanistico generale, vigente o adottato, unifica in una sola destinazione urbanistica l'insieme delle tipologie degli standard, anche gli interventi per la realizzazione dei servizi pubblici locali come previsti dai piani attuativi approvati,.

In dette aree inoltre qualora, nella fase di formazione e definitiva approvazione dei piani o programmi oggetto delle proposte comunali, anche in esito della decisione conclusiva adottata dalla conferenza di servizi, emerga, per le esigenze prioritarie di tutela dei beni archeologici ovvero per l'eliminazione dei rischi di natura ambientale ovvero per motivate esigenze di carattere urbanistico, la necessità di una diversa localizzazione degli interventi edilizi; tale diversa localizzazione può essere consentita dalla conferenza stessa, ovvero dai procedimenti ordinari nei casi ove questa non sia prevista, purché la motivazione sia documentata ed evidenziata nei pareri di rito e comunque osservando il mantenimento del rapporto fra aree edificate e non.

Si precisa che in caso di presenza di beni paesistici di cui al Capo II della LR 24/98 le trasformazioni consentite dalle proposte accolte o parzialmente accolte devono comunque avvenire nel rispetto delle relative modalità di tutela come precisato nel seguente punto 3c.

Si precisa ancora che l'accoglimento delle proposte comunali non esclude il pronunciamento e le prerogative, così come disciplinate nella LR 24/98, attribuite ad altre Pubbliche Amministrazioni territorialmente interessate che possono introdurre ulteriori prescrizioni di propria competenza nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.

Inoltre spesso nei pareri si è subordinato l'accoglimento al ricorso a strumenti di attuazione del PTPR previsti dalla LR 24/98, da art. 31.1 a 31 quinquies, a cui si rinvia per la concreta realizzazione degli interventi.

Si sottolinea in particolare che nei casi in cui l'accoglimento delle proposte comunali abbia interessato aree parzialmente o totalmente abusive, alle stesse si applicano le disposizioni previste dall'articolo 31 quinquies della LR 24/98, fatte salve le disposizioni dello Stato in materia.

Le proposte accolte riguardano esclusivamente gli aspetti inerenti la disciplina paesaggistica pertanto non costituiscono varianti efficaci ai fini urbanistici ma solo il loro presupposto, sicché ogni proposta accolta, qualora non consentita dalla disciplina urbanistica vigente nel Comune interessato, comporta, per la sua effettiva attuazione urbanistica e/o edilizia, la modifica dello strumento comunale previa apposita specifica variante ovvero tramite l'adeguamento di cui all'articolo 27.1 della LR 24/98.

Le proposte presentate, non potendo i Comuni allo stato avere cognizione dei contenuti del PTPR, sono state elaborate con riferimento esclusivo ai PTP vigenti, attualmente n. 29, ed in particolare alle norme ed alle classificazioni di tutela dei medesimi pertanto la sintesi della richiesta, prodotta nelle schede, non ha potuto che riferirsi alle suddette classificazioni vigenti diversamente l'esito è stato schematicamente configurato in: accolta o parzialmente accolta.

E' opportuno infatti ricordare che il PTPR, dovendo operare una omogeneizzazione delle variegate classificazioni di tutela oggi in vigore nei 29 PTP vigenti, è redatto con una propria e originale articolazione delle classificazioni medesime, sostituendo integralmente le vigenti, pertanto l'accoglimento delle osservazioni deve intendersi riconducibile non tanto ad una precisa classificazione dei PTP vigenti bensì ad un suo sostanziale accoglimento in relazione ai contenuti della richiesta del Comune, in tal senso si è tenuto in considerazione anche il provvedimento di Giunta Regionale n. 601 del 26.09. 2006 relativo a "Ricognizione delle aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP al livello minimo di tutela – Applicazione art. 17, commi 1bis ed 1 ter, e 27 bis, commi 1bis ed 1ter, della Legge Regionale n. 24 del 6 luglio 1998 "Pianificazione Paesistica e tutela dei Beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico".

Un ulteriore aspetto dell'accoglimento delle osservazioni comunali riguarda gli ambiti già oggetto dell'applicazione dell'articolo 36 bis comma 1 della LR 24/98, inerente piccole modifiche e precisazioni apportate ai PTP vigenti in sede di approvazione urbanistica dei

PRG di Comuni con strumento urbanistico adottato fra l'adozione dei PTP e l'entrata in vigore della LR 24/98, in tali casi si è prevalentemente rinviato a quanto deciso negli atti connessi al procedimento urbanistico senza una precisa individuazione nella scheda e negli stralci planimetrici, inserendo il dettaglio nelle tavole delle classificazioni del PTPR: tavole "A".

Sono altresì accolte le osservazioni comunali che, pur anticipatamente presentate ai sensi dell'articolo 23 co. 1, hanno già utilizzato le possibilità di variazione dei PTP offerte dalla LR 24/98 in particolare quelle dell'articolo 36 ter commi 1 e 2 inerenti gli accordi di programma aventi per oggetto programmi di recupero urbano ed altri interventi di edilizia residenziale pubblica; nonché quelle relative a piani e programmi d'intervento finalizzati all'acquisizione pubblica di aree ricadenti in aree naturali protette o con rilevante valore paesaggistico di cui all'articolo 36 ter comma 2 bis.

Sono accolte le osservazioni che si riferiscono e rientrano nell'applicazione dell'articolo 27 comma 3 della LR 24/98 e che riguardano cioè porzioni di territorio interessato da strumenti urbanistici attuativi approvati alla data del 30 luglio 1998.

Nell'ambito delle osservazioni accolte le porzioni di territorio interessate nei PTP vigenti dalla tutela dei "filari di alberi" devono comunque prevedere il mantenimento delle alberature esistenti mentre per la relativa fascia di rispetto da conservare si rinvia alle decisioni assunte in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche in relazione alla consistenza ed alla natura del bene da tutelare.

I criteri del presente punto sono stati applicati anche alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico che non risultano classificate dai PTP vigenti e quindi sottoposte alle misure di salvaguardia dell'art. 31 della LR 24/98.

Infine sono fatti salvi dalle proposte di accoglimento e dalle relative modalità di intervento, anche se ivi ricompresi, gli immobili e le aree dei beni culturali, di cui alla Parte Seconda del DLvo 42/2004, di esclusiva competenza dello Stato.

I pareri di accoglimento o accoglimento parziale, che comunque presuppongono quanto sopra indicato, sono stati pertanto formulati tenendo conto delle seguenti criteri:

3a. Aree di valore paesistico compatibile con gli interventi proposti.

E' previsto il mantenimento dei valori paesaggistici, presenti anche parzialmente nell'area oggetto della proposta, e la relativa classificazione; ma al tempo stesso è stata accolta, per particolari situazioni locali, la possibilità di consentire attività ritenute compatibili con gli obiettivi di qualità paesistica individuati dal PTPR per ogni "paesaggio" o interventi ed attività volte alla fruizione e valorizzazione dei beni presenti nonché al loro recupero e riqualificazione anche mediante il rinvio ad un piano attuativo tipico.

Si intendono altresì richiamate tutte le motivazioni di carattere generale sopra evidenziate.

3b. Aree compromesse o di scarso valore e aree di continuità urbana.

- Per quanto attiene la richiesta di riconoscimento dello stato di fatto degli insediamenti esistenti, si è tenuto conto, ove accertato, di eventuali errate classificazioni di zona paesistica dei PTP vigenti che prevedono un elevato grado di tutela per aree ormai urbanizzate o compromesse ovvero per aree che interessano territori di scarso valore paesaggistico.

- Per quanto attiene l'individuazione delle aree urbanizzate si è tenuto come riferimento principale e di base il rilievo effettuato, attraverso la fotointerpretazione delle ortofoto digitali a colori (serie "IT 2000" del volo 1998/1999) nella Carta dell' Uso del Suolo (CUS) della Regione Lazio (DGR n.953 del 28.3.2000), limitatamente alle classi relative alle "Superfici artificiali/ambiente urbanizzato" in particolare a quelle dell'insediamento residenziale, dell'insediamento produttivo, dei servizi generali, pubblici e privati, e delle reti infrastrutturali. Detta individuazione è avvenuta anche attraverso una minima rivisitazione, sia in estensione che in riduzione, delle aree urbanizzate così come sopra individuate dalla CUS, in particolare: in corrispondenza delle classi del tessuto residenziale sparso in zone agricole e delle reti infrastrutturali; nelle aree obliterate nelle foto aeree del volo utilizzato per la fotointerpretazione ma riconoscibili nella CTR; in relazione alla presenza di particolari tessuti storici e diffusi; negli ambiti urbani e periurbani con previsioni di recupero urbanistico.
- Per quanto riguarda le aree di nuova edificazione, in linea generale si è tenuto conto delle aree per le quali le norme dei PTP vigenti già consentono le trasformazioni urbanistiche degli strumenti urbanistici vigenti così come definite dalla LR 24/98 in particolare dall'articolo 27 bis. Tali aree, salvo diversa valutazione, sono confermate nel PTPR con una specifica tipologia di "Paesaggio" in cui sono consentite le trasformazioni edilizie ed urbanistiche. La conferma riguarda anche zone che attualmente sono classificate "E" ("agricole" - ai sensi del DM 1444/68) nei PRG attualmente vigenti o vigenti alla data di adozione dei PTP medesimi; si è, altresì, tenuto conto delle aree in ambiti adiacenti ai territori attualmente già urbanizzati o riguardanti aree con scarso valore paesistico. Al riguardo si è fatto riferimento in linea di massima anche a quanto contenuto nella DGR n. 601 del 26.09.2006 assunta in applicazione dell'art. 17, commi 1bis ed 1ter, e dell'articolo 27 bis, commi 1, 1 bis ed 1 ter, della LR 24/98.
- Sono state, altresì, accolte richieste riguardanti aree immediatamente adiacenti territori urbanizzati prive di standards urbanistici in quanto finalizzate al loro recupero e riqualificazione mediante la destinazione a verde e servizi o connesse ad interventi infrastrutturali.
- Nei territori costieri (lacuali e marini) sono state accolte le osservazioni inerenti porzioni di territorio il cui fronte verso le riviere sia già impegnato da edificazione esistente ovvero diversamente sia esterno alla fascia dei 300 metri.
- Si intendono altresì richiamate tutte le motivazioni di carattere generale sopra evidenziate.

3c. Aree dei beni tutelati per legge di cui al Capo II della l.r.24/98, trasformabilità e salvaguardia delle aree di pregio

Le proposte di trasformazione che presuppongono la modifica delle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici di cui al Capo II della LR 24/98, sono state valutate ed accolte esclusivamente con i limiti sull'applicabilità di tali modifiche demandate dalla stessa legge alle decisioni discrezionali da assumersi nell'ambito del procedimento del PTPR.

Si intendono altresì richiamate tutte le motivazioni di carattere generale sopra evidenziate.

Pertanto in presenza di beni paesistici di cui al capo II della LR 24/98 le trasformazioni consentite dalle proposte accolte o parzialmente accolte sono state effettuate nel rispetto delle modalità di tutela previste dalla legge con le seguenti specificazioni:

- **Per i corsi d'acqua** nei casi in cui è consentita la trasformabilità delle sue fasce, è comunque previsto il mantenimento, fermo restando il vincolo paesaggistico di metri 150, delle componenti naturalistiche della fascia di vegetazione ripariale dei corsi d'acqua che non può derogare i 50 mt di inedificabilità, salvo i casi in cui le aree siano individuate come

aree urbanizzate, edificate e perimetrare dal PTPR o oggetto di piani attuativi fatti salvi dall'articolo 27 comma ter della LR 24/98. Tali richieste sono state accolte ai sensi dell'art. 7, in particolare commi 7, 8 e 15 bis, della LR 24/98;
(N.B. per l'applicazione della DGR 211/2002 vedi il seguente punto 5)

- **Per le fasce costiere marittime e lacuali** è previsto il mantenimento dell' integrità delle aree libere; eventuali interventi di trasformazione urbanistica sono consentiti nelle aree retrostanti alle aree già urbanizzate ovvero possono essere consentiti specifici usi ed attività limitatamente ad aree con strutture edilizie già esistenti, appositamente perimetrare e con ponderata possibilità di ampliamento. Tali richieste sono state accolte ai sensi dell'art. 5, in particolare comma 10 bis, art. 6, in particolare comma 10, art. 18 ter della LR 24/98;
- **Per le aree di interesse archeologico** la trasformazione è subordinata al parere preventivo delle Soprintendenze competenti che possono imporre ulteriori limitazioni e modifiche agli interventi anche in base all'esito di saggi preventivi, non obbligatori. Tali richieste sono state accolte ai sensi dell'articolo 13 della LR 24/98. Per le aree vincolate anche ai sensi della Parte II del DLgvo 42/04 è comunque fatto salvo il parere della Soprintendenza Archeologica competente in relazione al recupero e alla valorizzazione dei beni.
- Inoltre in presenza di aree di particolare pregio quali i **centri storici** si è valutato di mantenere una fascia di rispetto che ne garantisca il godimento delle visuali e ne garantisca la fruizione percettiva.

4. Proposte di modifica della classificazione per zona ai fini della tutela paesistica dei PTP vigenti riguardanti aree di pregio paesistico ovvero riguardanti la realizzazione di interventi incompatibili con gli obiettivi di qualità paesistica individuati nel PTPR.

L' esito di tali istanze è indicato come: ***Richiesta respinta***, originata da due tipi di motivazioni:
4a. respinta in quanto in contrasto con gli obiettivi di tutela dei valori paesaggistici delle aree.

4b non controdeducibile in quanto formulata con argomentazioni generiche o priva di documentazione idonea alla valutazione o alla individuazione planimetrica delle aree interessate ovvero è riferita a vaste ed indistinte porzioni del territorio comunale che non consentono una precisa valutazione delle problematiche specifiche da esaminare.

Sono comprese le richieste dei privati senza il tramite del Comune.

5. Proposte di esclusione del vincolo paesistico dei corsi d'acqua pubblica o di trasformabilità delle fasce di tutela, decisioni in applicazione della DGR 211/2002

Si è inteso separare tali istanze dal resto dei beni diffusi in quanto l'adozione del PTPR è stata preceduta da tre provvedimenti finalizzati alla ricognizione dei corsi d'acqua vincolati e alla individuazione di quelli irrilevanti ai fini paesaggistici: DGR n.211 del 22.2.2002, n. 861 del 28.6.2002 e n. 452 del 1.04.2005.

Le richieste, in quanto già deliberate e decise dai provvedimenti della Giunta Regionale sono state esaminate e definite, ai sensi dell'articolo 23 comma 1, anche in assenza di una successiva deliberazione di Consigli Comunale.

Le richieste riguardanti il vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua possono suddividersi nei seguenti tipi e corrispondenti esiti:

5a richieste di esclusione del vincolo paesaggistico riguardano quelle già istruite e valutate con precedenti provvedimenti di Giunta Regionale e non danno luogo a procedere;

5b richieste istruite e valutate ai sensi del punto 4 b) del dispositivo della DGR 211/2002, riguardano le osservazioni riguardanti i casi in cui i Comuni, in riferimento ad aree compromesse da processi di urbanizzazione hanno omesso di trasmettere adeguata documentazione cartografica e fotografica nonché i casi in cui tale richiesta non sia pervenuta.

Tali osservazioni sono state valutate con i medesimi criteri precisati nel dispositivo della DGR 211/2002 e quindi con i seguenti possibili esiti:

- a) mantenimento del vincolo paesaggistico di metri 150 e, al contempo, accoglimento della richiesta di attuare specificati interventi di trasformazione per le fasce parzialmente compromesse o che presentano un valore paesaggistico non rilevante. In ogni caso, è previsto il mantenimento delle componenti naturalistiche della fascia di vegetazione igrofila dei corsi d'acqua che non può derogare i 50 mt di inedificabilità, salvo i casi in cui le aree siano compromesse ed edificate come specificato di seguito.
- b) mantenimento del vincolo paesaggistico di metri 150 e, al contempo, accoglimento della richiesta di tenere conto dello stato di urbanizzazione delle aree. A tale proposito si precisa che, per l'analisi sullo stato di urbanizzazione, si è fatto riferimento alla ricognizione delle aree urbanizzate rappresentate nella Carta dell'uso del suolo della Regione Lazio il cui rilievo costituisce nelle Tavole A e B del PTPR una specifica tipologia di "Paesaggio" secondo quanto precisato nel comma 7 dell'art. 7 della LR 24/98
- c) Reiezione della richiesta secondo quanto precisato nel precedente punto 4

Le richieste accolte sono inserite nel PTPR

5c richieste istruite e valutate ai sensi del punto 6) del dispositivo della DGR 211/2002, riguardano le richieste, formulate ai sensi del comma 3 art. 7 LR 24/98, riguardanti l'esclusione del vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua ma che invece sono state rinviate alla valutazione ai sensi dell'art. 23 della LR 24/98 ed indicate con esito favorevole nelle relative istruttorie. Tali accoglimenti riguardanti il grado di trasformabilità sono individuati nelle cartografie delle tavole della serie "D" del PTPR secondo le indicazioni contenute nel dispositivo della relazione istruttoria.

Dette richieste, in quanto già deliberate dalla Giunta Regionale sono state esaminate e definite anche in assenza di una successiva deliberazione di Consigli Comunale.

• **PARERI SULLE PROPOSTE DI CARATTERE GENERALE**

6. Proposte riguardanti la modifica della normativa di piano o di alcuni parametri urbanistici.

Si premette che l'elaborazione del nuovo testo normativo del PTPR ha previsto:

- un impianto coerente con i contenuti della LR24/98 e del DLgvo 42/2004;
- le norme redatte attraverso l'utilizzazione della base prescrittiva comune ai vari PTP vigenti: per ambiti ed aree territoriali omogenei sotto il profilo paesaggistico, geografico e ambientale;
- la definizione delle attività, degli interventi e degli usi consentiti nella varie zone paesistiche;
- un contenuto propositivo di valorizzazione del paesaggio.

Le istanze riguardanti gli aspetti normativi sono, quasi sempre, riferite alle relative zone paesistiche dei PTP vigenti che però risultano integralmente rielaborate ed inserite nel PTPR; pertanto, salvo specifici accoglimenti, si rinvia alla Norme dello stesso PTPR. Nei casi di accoglimento devono intendersi modificati i corrispondenti riferimenti all'articolato dei PTP vigenti.

7. Proposte riguardanti l'uso di cartografia aggiornata

Per l'elaborazione cartografica del PTPR è stata utilizzata la Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:10.000 con l'aggiornamento di tipo speditivo e la relativa verifica degli insediamenti basata sulle ortofoto digitali serie "IT 2000" (volo 1998/99) effettuato dalla CUS.

Per un migliore approccio territoriale le cartografie ufficiali sono state impostate a scala 1:25.000 e risultano in totale n. 42.

L'intero PTPR si fonda su un sistema informativo geografico completamente automatico ed aggiornabile in coerenza con le disposizioni del DLvo 42/2004.

8. Proposte riguardanti le aziende agricole

L'art. 18 della LR 24/98 disciplina gli interventi nell'ambito delle Aziende agricole ubicate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, in particolare quelle aziende agricole che dispongono di un Piano di utilizzazione aziendale (PUA) approvato secondo le modalità indicate nella Deliberazione di Giunta Regionale possono adire a particolari deroghe.

9. Proposte riguardanti le attività estrattive

Nelle zone con vincolo paesaggistico l'attività estrattiva è regolamentata dalle disposizioni contenute nell'art. 17 della LR 24/98.

10. Proposte non pertinenti

Sono le istanze che non riguardano i contenuti del Piano Paesistico o che risultano formulate con argomentazioni generiche.

Rientrano in questa tipologia anche le istanze riferite ad aree per le quali è stata verificata l'inesistenza del vincolo paesistico ad esclusione di quello appartenente alle università agrarie e ad uso civico.

11. Proposte riguardanti i rapporti tra pianificazione paesistica e altri strumenti di pianificazione

L'art. 27 della LR 24/98 disciplina i rapporti tra i livelli della pianificazione e stabilisce in alcuni casi delle norme transitorie in attesa delle specifiche disposizioni del PTPR. Pertanto il PTPR può introdurre modificazioni definitive alle disposizioni dell'art. 27 con integrazioni, specificazioni e variazioni riguardanti le norme o il progetto delle zone paesistiche, in assenza delle quali si rinvia al dettato legislativo.

Si rinvia altresì, per il medesimo oggetto, a quanto contenuto nell'articolo 145 del DLvo 42/2004.

12. Proposte riguardanti richieste normative già contenute nel Piano Paesistico vigente o nella LR 24/98.

Riguarda osservazioni di fatto accolte che hanno per oggetto la richiesta di modifiche normative finalizzate a consentire interventi, opere e procedure urbanistiche già inserite nelle disposizioni della L.R. 24/98 e successive modificazioni e dunque già contenute nei PTP vigenti.

13. Proposte riguardanti territori ricadenti nelle aree protette con piano di assetto definitivamente approvato e quindi sostitutivo del piano paesistico (art. 9, comma 7, LR24/98)

Tali osservazioni non danno luogo a provvedere per quanto attiene il PTPR. Possono essere, eventualmente, presentate alle amministrazioni competenti nel caso in cui abbia luogo un procedimento di variante al Piano di assetto del Parco.